

ADEMPIMENTO IN PRATICA

La tassazione delle plusvalenze PEX realizzate dagli enti non commerciali

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

LinkedIn per i commercialisti

Scopri di più

Da sempre pone particolari dubbi il trattamento fiscale della **plusvalenza realizzata da un ente commerciale** all'atto della cessione di una partecipazione sociale.

In particolare, il dubbio principale riguarda l'ammontare della plusvalenza da tassare nell'ipotesi in cui la partecipazione appartenga alla **sfera commerciale** e integri i **requisiti per l'esenzione** previsti dall'[articolo 87 Tuir](#): tale plusvalenza deve essere tassata nella misura del **5%** (come i soggetti Ires) ovvero nella misura del **58,14%** (come i soggetti Irpef)?

Nell'ambito di questo contributo proveremo a fare un po' di chiarezza.

Preliminarmente occorre ricordare che gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che **non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale**, ai sensi dell'[articolo 73 Tuir](#), sono soggetti passivi Ires.

*Rivestono la qualifica di soggetto passivo sia gli enti che **non svolgono alcuna attività commerciale**, sia quelli che, pur effettuando anche attività commerciale, non la svolgono in modo **prevalente**, essendo la loro attività principale di natura non commerciale.*

Tali soggetti (enti non commerciali) liquidano il reddito complessivo secondo quanto disposto dall'[articolo 143, comma 1, Tuir](#), secondo il quale il reddito composto "dai redditi fondiari, di capitale, d'impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione" e "il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8", ovvero **sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarli e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni**.

Inoltre, ai sensi dell'[articolo 144, comma 1, Tuir](#), "I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie

categorie”.

Per gli enti non commerciali di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), Tuir](#), pertanto, i redditi d'impresa si configurano come una delle categorie reddituali che concorrono a formare il reddito complessivo da assoggettare ad imposizione, analogamente ai redditi che rientrano nelle altre categorie reddituali.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il discrimine è rappresentato dalla sfera di detenzione della partecipazione: **istituzionale** o **commerciale**.

Se l'ente commerciale detiene la partecipazione nell'ambito della **sfera istituzionale**, la plusvalenza:

- rappresenta un **reddito diverso** ai sensi dell'[articolo 67, comma 1, lett. c-bis\), Tuir](#) (“*sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali [...] le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73*”);
- è determinata secondo le regole dettate dall'[articolo 86, comma 6, Tuir](#), come “... **differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione**, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi”.

Se invece la partecipazione è detenuta nell'ambito della **sfera commerciale** dell'ente non commerciale, il reddito d'impresa, ai sensi dell'[articolo 56 Tuir](#), “...è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo”.

Ciò significa che in questo ambito le plusvalenze:

- costituiscono **componenti positivi** di reddito secondo le regole dettate dall'[articolo 86 Tuir](#);
- possono essere qualificate per l'**esenzione** qualora posseggano i requisiti previsti dall'[articolo 87 Tuir](#) e in tal caso vengono escluse dalla formazione del reddito imponibile nella misura del **41,86%** del loro ammontare ([articolo 58, comma 2, Tuir](#) e D.M. 26.5.2017).

In questo senso si era espressa l'Agenzia delle entrate con la [circolare 36/E/2004](#) laddove aveva chiarito che, stante il richiamo dell'[articolo 56 Tuir](#), “*gli enti non commerciali - pur rimanendo transitoriamente soggetti passivi dell'Ires in base all'articolo 143 del nuovo Tuir - determinano il reddito complessivo secondo le stesse disposizioni stabilite dall'articolo 8 del nuovo Tuir per i soggetti IRPEF*”.

Ciò è stato successivamente ribadito anche con la [risposta ad istanza d'interpello n. 158/2023](#).